



Decreto Natale – DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.
Sintesi delle Disposizioni inerenti il settore attività produttive

1. Stato di emergenza: prorogato fino al 31 marzo 2022

2. Obbligo di indossare le mascherine

Obbligo di indossare le mascherine:

- **Dal 25 dicembre 2021 fino ai fino al 31 gennaio 2022:**
 - l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto anche in zona bianca;
- **Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:**
 - in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. **In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;**
 - su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza - aerei, navi, treni - e per tutti i mezzi di trasporto pubblico: autobus, tram.

3. Ristoranti e locali al chiuso

- **Dal 25 dicembre '21 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) viene prevista l'estensione dell'obbligo di **Green Pass rafforzato** alla ristorazione **per il consumo anche al banco.****

4. Eventi, feste, discoteche

Dal 25 dicembre 2021 Fino al 31 gennaio 2022:

- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e **locali assimilati.**



5. Green Pass rafforzato dal 10 gennaio

L'obbligo di **Green Pass rafforzato viene esteso** ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9 - bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e precisamente:

- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso (nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità
- f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

6. Durata del Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del **green pass** vaccinale viene ridotta da 9 a 6 mesi.

7. Terza dose del vaccino

Con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose verrà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.